

Art. 14

(Funzioni dell' ente gestore)

L' ente gestore, determinato ai sensi del precedente articolo 7, assicura il regolare funzionamento dell' asilo - nido, garantendone il coordinamento con le altre strutture educative e con i restanti servizi materno - infantili, nell' ambito del suo territorio, con particolare riferimento ai piani di intervento per la prevenzione, cura e diagnosi precoce degli handicaps. A tal fine provvede, in particolare:

- 1) ad approvare, sentito il comitato di gestione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo delle spese generali di funzionamento degli asili - nido, comprese le modalità ed i criteri per la determinazione delle eventuali rette;
- 2) ad approvare, sentito il comitato di gestione, il calendario annuale e settimanale del servizio, il periodo e la durata di eventuali sospensioni, non superiori comunque ad un mese nell' anno solare, nonche' l' orario e la durata giornaliera dello stesso in funzione delle esigenze socio - economiche degli utenti;
- 3) a verificare l' assegnazione dei posti disponibili effettuata dal comitato di gestione, approvandone la relativa graduatoria nonche' le eventuali successive decadenze;
- 4) a favorire il trasporto gratuito dei bambini agli asili - nido, situati in zone agricole o in zone urbane, con difficoltà di collegamento;
- 5) a garantire l' assistenza sanitaria, psico - pedagogica e la vigilanza igienico - sanitaria, tramite i relativi servizi dell' unità sanitaria locale;
- 6) a stipulare apposita assicurazione contro gli infortuni, invalidità permanente e temporanea, morte, per tutti i bambini accolti all' asilo - nido e per tutta la durata della loro permanenza nella struttura;
- 7) garantire l'aggiornamento professionale annuale e la formazione permanente; **(9)**
- 8) a verificare le risposdenze tra qualità del servizio e necessità dell'utenza. L'ente gestore e' tenuto a tal fine a svolgere periodiche conferenze organizzativi. **(10)**